

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **424/1991** (ECLI:IT:COST:1991:424)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **06/11/1991**; Decisione del **18/11/1991**

Deposito del **22/11/1991**; Pubblicazione in G. U. **27/11/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17661**

Atti decisi:

N. 424

ORDINANZA 18-22 NOVEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale nel ricorso proposto da Muran Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran Mario contro la Direzione generale degli Istituti di previdenza, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), nella parte in cui, per il personale trasferito alle Regioni, non prevede l'applicazione della ricongiunzione senza oneri anche a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima della entrata in vigore della legge stessa, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che oggetto del giudizio a quo è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricongiunzione gratuita dei servizi, già riscattati con ricongiungimento oneroso in precedenza soddisfatto;

che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione deducendo la razionalità della scelta della decorrenza del beneficio;

Considerato che non può dirsi in sé irrazionale o irragionevole l'innovazione con cui - restando essa fuori dall'ambito proprio degli adeguamenti del trattamento pensionistico - vengono disposte le modalità del particolare beneficio della gratuità nella ricongiunzione dei servizi in parola;

che infatti la fissazione di un momento di decorrenza consegue, in genere, nel caso di modificazione normativa, anche se ciò comporti, nel tempo, differenziazioni agevolative nei confronti di una stessa categoria di soggetti, potendo costituire il fluire temporale elemento diversificatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.